

## COMUNE DI ARBOREA

### AREA TECNICA

#### BANDO PUBBLICO – DISCIPLINARE DI GARA

#### PER L'ASSEGNAZIONE DECENNALE DI N. 2 POSTEGGI PRESSO IL MERCATO CIVICO PER LO SVOLGIMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA.

Il responsabile dell'Area Tecnica

#### Visti:

- La Legge Regionale n. 5/2006 e s.m.i.;
- I criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche approvati con Deliberazione di Giunta Regionale n. 15/15 del 19/4/2007;
- Il vigente Regolamento Comunale per il commercio su aree pubbliche coperte – Mercato Civico Comunale, di seguito REGOLAMENTO;
- Il Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i. e, in particolare:
  1. L'art. 70, comma 5, secondo cui "Con intesa in Sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6 della Legge n. 131/2003, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 16 del presente Decreto, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell'impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del Decreto e a quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all'applicazione di tali disposizioni transitorie";
  2. L'art. 84 recante la clausola di cedevolezza per cui "In relazione a quanto disposto dall'art. 117 comma 5 della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16, comma 3 e 10, comma 3 della Legge n. 11/2005, nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente Decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della Direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna Regione e Provincia Autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente Decreto";
- L'Intesa della Conferenza sancita in sede di Conferenza Unificata del 5 Luglio 2012 (pubblicata in G.U. n. 79 del 4 Aprile 2013), di seguito INTESA, sui criteri da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche in attuazione del citato art. 70 del Decreto Legislativo 59/2010;
- Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome per l'attuazione dell'INTESA, ex art. 70, c. 5 del Decreto Legislativo 59/2010 in materia di aree pubbliche, del 24 Gennaio 2013;
- Il Documento Unitario delle Regioni e Province Autonome concernente "Linee applicative dell'INTESA, in materia di procedure di selezione per l'assegnazione di posteggi su aree pubbliche" del 3 Agosto 2016;

**Accertata** la disponibilità di n° 2 posteggi nel Mercato Civico Comunale,

## RENDE NOTO

Che è indetto un bando pubblico per l'assegnazione decennale dei sotto indicati posteggi disponibili presso il mercato civico comunale:

<i>n° posteggi</i>	<i>Dimensioni in mq</i>	<i>Canone mensile in €</i>	<i>Reparto / Destinazione</i>	<i>Importo cauzione da versare all'atto della pubblicazione della graduatoria definitiva</i>
1	16	€ 166,99	Rivendita pesce	€ 166,99
1	25	€ 300,58	Rivendita carne	€ 300,58

### ART. 1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare alla selezione per i posteggi destinati alla vendita di “carne” e “pesce”, le ditte individuali, le società di persone, le società di capitale o cooperative regolarmente costituite alla data di presentazione della domanda, purché in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti per l'esercizio dell'attività commerciale dall'art. 71 del Decreto Legislativo n. 59/2010 e s.m.i.

#### Requisiti morali per l'esercizio del commercio

Ai sensi del sopra citato articolo 71 del D. Lgs. n. 59/2010, non possono esercitare l'attività commerciale di vendita:

- a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a 3 anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al Libro II, Titolo VIII, Capo II del Codice Penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al Libro II, Titolo VI, Capo II del Codice Penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 1423/1956, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 575/1965, ovvero a misure di sicurezza.

Il divieto di esercizio dell'attività ai sensi delle lettere b), c), d), e) ed f) permane per la durata di 5 anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di 5 anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.

Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato, sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'art. 2, comma 3,

del D.P.R. n. 252/1998. In caso di impresa individuale i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

#### Requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare

Ai sensi dell'art. succitato art. 71 del D. Lgs. 59/2010 l'esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all'alimentazione umana, di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare o di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

- a) Aver frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- b) Avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività di impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o aver prestato la propria opera presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o se trattasi di coniugi, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) Essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sia per le imprese individuali che in caso di società, associazioni od organismi collettivi, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare o rappresentante legale, ovvero, in alternativa, dall'eventuale persona preposta all'attività commerciale.

I requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di presentazione della domanda e devono essere autocertificati in fase di selezione. L'accertamento della mancanza dei requisiti prescritti comporta, in qualunque tempo, l'esclusione dal bando stesso e la decadenza della concessione eventualmente acquisita.

#### **ART. 2 CONTENUTO, TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda di partecipazione al presente bando deve essere compilata utilizzando esclusivamente l'allegato modello A.

**Le domande possono essere presentate sino alle ore 12.00 del giorno 15.09.2017.**

Saranno escluse le domande pervenute dopo il termine di chiusura sopra indicato.

La domanda di partecipazione al bando, in bollo da € 16,00, può essere presentata mediante una delle seguenti modalità:

1. Consegnata a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Arborea, Viale Omodeo, n. 5, durante gli orari di apertura al pubblico;
  - a. Lettera raccomandata A/R, posta celere, corriere o agenzia di recapito autorizzata, indirizzata a "Comune di Arborea, Viale Omodeo, n. 5, 09092, OR". In questo caso, sulla busta contenente la domanda e la documentazione relativa alla partecipazione al presente bando, a pena di esclusione, devono essere

indicati il nome, cognome e indirizzo del mittente e la dicitura "Contiene domanda di partecipazione al bando pubblico per l'assegnazione di posteggio presso il mercato comunale". Non saranno ammesse le domande che, pur inviate in tempo utile, pervengano al Protocollo del Comune dopo la scadenza fissata. La data di ricevimento è comprovata dal codice a barre del Protocollo Generale del Comune. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per il tardivo o mancato recapito del plico contenente la domanda, il quale resta ad esclusivo rischio del mittente, qualora lo stesso non giunga in tempo utile.

2. Posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.comunearborea.it. Non saranno ammesse le domande inviate ad un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del Comune. In questo caso, ai fini della presentazione nei termini, fa fede la data di arrivo della pec all'indirizzo suindicato. In caso di inoltro a mezzo pec, la domanda e le dichiarazioni autocertificative devono, a pena di esclusione, essere sottoscritte con firma digitale dal dichiarante e dalle altre persone eventualmente tenute a rendere le autocertificazioni ovvero dal soggetto terzo munito di procura alla firma.

### **ART. 3 DOCUMENTI DA ALLEGARE OBBLIGATORIAMENTE ALLA DOMANDA**

Alla domanda devono essere allegati, a pena di automatica esclusione, i sotto elencati documenti:

- Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una prima quota del deposito cauzionale, pari a n. 1 mensilità del canone per ciascun posteggio per il quale viene presentata domanda, come indicato nella colonna H della tabella in premessa.
- In caso di consegna a mano o a mezzo di servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata occorre allegare anche:
  - Copia del documento di identità in corso di validità dell'istante, ovvero copia del permesso di soggiorno in corso di validità, per i cittadini di Stati non membri dell'Unione Europea (se il permesso scade entro 30 giorni dalla data di presentazione, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo).
  - Copia del documento di identità in corso di validità delle eventuali altre persone tenute a rendere le dichiarazioni autocertificative in ordine al possesso dei requisiti morali e professionali.
- In caso di consegna mediante PEC il richiedente deve presentare:
  - Allegato C - modello per l'assolvimento dell'imposta di bollo di € 16,00.
- Qualora l'istante o eventuali altri soggetti tenuti ad autocertificare il possesso dei requisiti morali e professionali conferiscano procura a terzi per la firma digitale della domanda o per l'invio a mezzo pec, occorre allegare anche i sotto indicati documenti:
  - Modello di procura alla firma digitale e/o alla trasmissione mediante pec;
  - Copia del documento di identità in corso di validità del richiedente e delle eventuali altre persone tenute a produrre le dichiarazioni autocertificative ovvero, in caso di cittadini non comunitari, copia del permesso di soggiorno o, nel caso in cui il permesso scada entro 30 giorni dalla data di presentazione, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo.

#### ART. 4 CAUSE DI ESCLUSIONE

Non è sanabile e comporta l'esclusione automatica dalla procedura concorsuale:

- La presentazione della domanda fuori dai termini stabiliti.
- La presentazione dell'istanza su un modello diverso da quello allegato al bando;
- Il mancato possesso, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti morali e professionali per l'esercizio del commercio;
- La domanda e/o le allegate dichiarazioni prive anche di uno solo dei seguenti dati: nome, cognome, data e luogo di nascita, comune e indirizzo di residenza, sede legale o domicilio elettronico, codice fiscale e partita IVA, numero di telefono, indirizzo e-mail, con specifica autorizzazione all'utilizzo esclusivo dell'indirizzo e-mail/PEC per le comunicazioni tra il Comune e il richiedente;
- La mancata indicazione del posteggio di cui si chiede l'assegnazione;
- L'omessa, irregolare o incompleta sottoscrizione, esclusivamente con firma digitale in caso di consegna via pec, ovvero con firma autografa negli altri casi, della domanda e delle dichiarazioni autocertificative sul possesso dei requisiti morali e professionali da parte del titolare dell'impresa individuale, legale rappresentante della società e dei soci con poteri di amministrazione, dell'eventuale soggetto preposto alla vendita, ovvero, in caso di procura alla firma, da parte del procuratore.
- In caso di inoltro a mezzo pec:
  - La domanda e/o le dichiarazioni autocertificative del richiedente e delle altre persone eventualmente tenute a rendere le autocertificazioni, firmate digitalmente da un terzo soggetto, senza aver allegato e/o compilato correttamente il modello Allegato D per la procura alla firma;
  - La domanda inoltrata dall'indirizzo pec di un terzo soggetto senza aver allegato e/o compilato correttamente il modello per la procura alla trasmissione;
  - In caso di procura alla firma e/o alla trasmissione, la mancanza della copia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente e degli altri eventuali soggetti che devono sottoscrivere le autocertificazioni rese;
  - Sono altresì escluse le domande con copia/e del/i documento/i di identità/permesso di soggiorno allegata/e ma non leggibile, o con solo retro o solo fronte, o non più in corso di validità alla data della loro presentazione;
  - Le domande inoltrate ad un indirizzo PEC del Comune diverso dal seguente protocollo@pec.comunearborea.it;
- In caso di consegna a mano o mediante servizio postale, corriere o agenzia di recapito autorizzata:
  - La mancanza della copia del documento di identità o del permesso di soggiorno del richiedente e degli altri eventuali soggetti che devono sottoscrivere le autocertificazioni rese;

- Sono altresì escluse le domande con copia/e del/i documento/i di identità/permesso di soggiorno allegata/e ma non leggibile, o con solo retro o solo fronte, o non più in corso di validità alla data della loro presentazione.

#### **ART. 5 CAUZIONE**

Entro 10 giorni dalla avvenuta pubblicazione della graduatoria definitiva, i partecipanti risultati in posizione utile all'assegnazione del posteggio presso il mercato comunale dovranno;

1. versare una prima quota del deposito cauzionale, pari a n. 1 mensilità del canone dovuto, come indicato nella tabella in premessa, tramite versamento sul c/c postale n. 16276099 intestato a "COMUNE DI ARBOREA - Servizio Tesoreria", causale: "Deposito cauzionale per posteggio riv. carne/riv. pesce presso il Mercato Civico Comunale";
2. trasmettere all'ufficio SUAP del Comune di Arborea la ricevuta di pagamento.

Decorso tale termine il concorrente inadempiente decade dal diritto, e si procederà con lo scorrimento della graduatoria.

In caso di successiva stipula della contratto di locazione del posteggio, tale importo verrà trattenuto a titolo di deposito cauzionale al momento del rilascio della concessione. La quota residua del deposito cauzionale, corrispondente a ulteriore n. 1 mensilità del canone di posteggio, dovrà risultare versata dagli aggiudicatari alla data di convocazione per la stipula del contratto.

In caso di mancata stipula del contratto per colpa del beneficiario, il deposito cauzionale viene incamerato dall'amministrazione a titolo di penale.

#### **ART. 6 DURATA DELLE CONCESSIONI**

Ai sensi dell'art. 5 del regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche coperte, le concessioni rilasciate agli aggiudicatari del presente bando hanno durata decennale e, in base alla normativa nazionale vigente (art. 16, c. 4 D. Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.), non possono essere rinnovate automaticamente.

#### **ART.7 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI**

Ai sensi dell'art. 2 dell'INTESA (recante i criteri di priorità da applicare nelle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica nei casi di pluralità di domande concorrenti), e ai sensi dell'art. 5 del REGOLAMENTO (per quanto compatibili con l'art. 2 della suddetta Intesa), l'assegnazione dei posteggi deve avvenire mediante formazione di apposita graduatoria.

In caso di domande di partecipazione in numero superiore ai posteggi da assegnare, i posteggi per l'esercizio dell'attività saranno assegnati sulla base di un'apposita graduatoria, formulata secondo i seguenti criteri di priorità e punteggio:

<b>Criteri di priorità</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Pmax</b>
a) Maggiore professionalità dell'impresa acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche per il solo settore	<u>1 p.to</u> ogni anno (o frazione superiore a sei mesi) di attività, sino alla soglia del punteggio massimo previsto per il criterio.	40 p.ti

alimentare, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva, nel registro delle imprese, come risultante dagli archivi ufficiali della CCIAA.		
b) Presenza nel nucleo familiare di portatore di handicap.	10 p.ti per ciascun familiare portatore di handicap ex Legge. n. 104/92, art. 3 comma 3; 2 p.ti per ciascun familiare portatore di handicap ex Legge 104/92 art. 3 comma 1. Il tutto sino alla soglia del punteggio massimo previsto per il criterio	26 p.ti
c) Numero familiari a carico.	8 p.ti per ciascun familiare a carico, sino alla soglia del punteggio massimo previsto per il criterio;	24 p.ti
d) Priorità anagrafica.	Con applicazione della formula $[(A_{\min} / A_i) \times 10]$ dove $A_{\min}$ rappresenta l'età anagrafica del concorrente più giovane e $A_i$ rappresenta l'età anagrafica dell' i-esimo concorrente .	10 p.ti

A parità di punteggio si procederà all'assegnazione mediante sorteggio da tenersi in forma pubblica.

I criteri di priorità verranno presi in considerazione solo se espressamente specificati dal richiedente al momento della presentazione della domanda e non potranno considerarsi elementi sanabili tramite il soccorso istruttorio.

#### **ART. 8 PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E FINALE**

La graduatoria provvisoria per ogni singolo posteggio sarà pubblicata all'albo pretorio del Comune di Arborea e sul sito internet istituzionale, al fine della presentazione di eventuali osservazioni in via preliminare alla redazione della graduatoria definitiva. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.

Qualora lo stesso soggetto giuridico risulti assegnatario di un numero di posteggi superiori al limite fissato dal paragrafo 7 dell'INTESA, egli dovrà rinunciare ad uno o più dei posteggi assegnatigli, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria. In mancanza di tale comunicazione, il Comune procederà d'ufficio a revocare il numero di posteggi in esubero, escludendo dalla graduatoria le ultime istanze presentate in ordine cronologico. Tali posteggi in esubero saranno assegnati al soggetto che segue nella graduatoria. Qualora non vi siano domande concorrenti per il posteggio o i posteggi interessati, il Comune procederà a nuova selezione come posteggio libero.

Le eventuali osservazioni formulate dai concorrenti devono essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria e in forma scritta con le stesse modalità previste per l'invio delle istanze. Dette osservazioni devono essere opportunamente sostenute da prove documentali.

Non saranno prese in considerazione le osservazioni relative ad eventuali integrazioni documentali richieste, a pena di esclusione, dal presente bando.

In seguito alla valutazione e all'eventuale accoglimento delle osservazioni, verrà pubblicata all'albo pretorio on-line del Comune, consultabile sul sito internet istituzionale, la graduatoria definitiva. Tale pubblicazione equivarrà a notifica ai partecipanti.

La graduatoria definitiva avrà validità di due anni dalla data della sua approvazione. Dalla stessa si attingerà, secondo l'ordine degli idonei, e nell'ambito di ciascuna graduatoria distinta per tipologia merceologica, per tutto il periodo della sua validità, qualora si rendessero disponibili posteggi a seguito di rinuncia del titolare, cessazione di attività o decadenza della concessione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria definitiva è possibile esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi del D. Lgs. 104/2010 oppure al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

#### **ART. 9 – ONERI SUCCESSIVI ALL'ASSEGNAZIONE DEL POSTEGGIO**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di dichiarare l'accettazione nel termine perentorio di 10 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva mediante il pagamento del deposito cauzionale di cui all'art. 5 e la compilazione dell'apposito modulo, anch'esso pubblicato all'albo pretorio on line assieme alla graduatoria definitiva.

**All'atto della accettazione l'aggiudicatario dovrà avere estinto qualsiasi eventuale rapporto debitorio esistente con il COMUNE, o fornire apposita fidejussione a garanzia della estinzione dello stesso. In caso contrario, egli decadrà dalla concessione del posteggio.**

Successivamente alla presentazione della dichiarazione di accettazione, l'aggiudicatario sarà convocato per la stipula del contratto di concessione del posteggio. All'atto della stipula, l'aggiudicatario deve, a pena di decadenza, depositare la ricevuta comprovante il versamento della quota residua del deposito cauzionale, corrispondente a ulteriore n. 1 mensilità del canone di posteggio. In caso di successiva revoca per colpa dell'aggiudicatario, rinuncia o decadenza il deposito cauzionale verrà incamerato dal servizio scrivente (vedi art. 5).

Dalla data del rilascio della concessione decorrerà l'obbligo del pagamento del canone mensile, da corrispondere, ai sensi dell'art. 8 del REGOLAMENTO.

Il posteggio potrà essere aperto solo previa presentazione, ai sensi della normativa vigente, della Dichiarazione Unica Autocertificativa di Attività Produttiva (DUAAP) e dei relativi allegati allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune.

L'allestimento del posteggio è a carico dell'assegnatario che dovrà iniziare l'attività entro 60 giorni dalla data di accettazione, a pena di decadenza.

L'Amministrazione potrà procedere in qualsiasi momento al controllo delle autocertificazioni, tenuto conto delle conseguenze, anche di natura penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del d.p.r. 445/2000, inclusa la decadenza dai benefici acquisiti.

#### **ART. 10 AUTOTUTELA**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di esercitare l'autotutela in relazione a sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, nonché in relazione a cause di nullità ed annullabilità, senza che alcuna pretesa possa insorgere in capo ai richiedenti.

#### **ART. 11 NORMA DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rinvia alla normativa statale e regionale vigente, nonché al vigente regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche coperte e agli altri regolamenti comunali in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia.

#### **ART. 12 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice per la protezione dei dati personali, di seguito CODICE), si comunica che i dati forniti dai partecipanti sono acquisiti dall'Ente per le sole finalità istituzionali connesse



all'espletamento della presente procedura concorsuale. Il trattamento dei dati avverrà con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura. I dati raccolti dall'Ente potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi strumentali alle finalità della presente procedura. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 del citato CODICE, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste relative all'art. 7 del CODICE devono essere rivolte al Responsabile dell'Area Organizzativa cui afferisce il Servizio Attività Produttive, presso il quale sono custoditi i dati.

#### **ART. 13 – PUBBLICAZIONE**

Il presente bando unitamente ai sotto elencati allegati verrà pubblicato sul sito internet ([www.comune.arborea.it](http://www.comune.arborea.it)) e all'albo pretorio on line del COMUNE e vi resterà per tutto il periodo utile per la presentazione delle domande. Copia del bando e dei suoi allegati potrà essere ritirata presso gli Uffici Comunali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico dello sportello protocollo.

#### **ART. 14 – RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI**

E' possibile richiedere chiarimenti sul presente bando all'Ufficio SUAP negli orari d'ufficio (martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, tel. 0783/8033207), ovvero inviando una mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [afais@comune.arborea.it](mailto:afais@comune.arborea.it).

#### **ART. 15 – ALLEGATI**

Allegato A: modello di domanda di partecipazione;

Allegato B: modello dichiarazione requisiti;

Allegato C: modello assolvimento marca da bollo;

Allegato D: modello procura alla firma e/o alla trasmissione via pec.

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA

Ing. Giovanni Paolo Enna

